

# **TI\_GERICHTE 32.2012.13 vom 28. Dezember 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-12-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2012.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.13)

FR: TI\_GERICHTE 32.2012.13 du 28 décembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 32.2012.13 del 28 dicembre 2011

## **Regeste**

Corretta decisione con la quale UAI, in applicazione del metodo misto di calcolo, ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita, in difetto di un grado di invalidità pensionabile

## **Erwägungen**

### **E. 4**

Pulizia dell'appartamento 10

### **E. 4.5**

A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute ( DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

### **E. 5**

Bucato, pulizia dei vestiti, confezione e trasformazione degli abiti, (cucito, maglia, uncinetto) 10

### **E. 5.1**

Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5 % percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0 % Nessun impedimento.

### **E. 5.1.2**

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)." Il reddito da valido di fr. 43'222.- deve dunque essere confermato dal TCA. 2.19. Per quanto riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (...)". In un'altra sentenza 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C\_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C\_652/2008 dell'8 maggio 2009 (nдр: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." In applicazione

della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in *La Vie économique*, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all'evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell'Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 52'446.40. L'assicurata, quale cuoca, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 43'222 / anno per un'occupazione al 65% (cfr. consid. 2.18.), che corrispondono a fr. 66'495 / anno per un'occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente (cioè fr. 46'560.20, cfr. Tabella TA1 p.to 55 "alberghi e ristoranti", livello di qualifica 4, fr. 3'647.-- X

### **E. 5.2**

Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 40% percentuale degli impedimenti 20 % percentuale di invalidità 8% L'assicurata riferisce che per abitudine consolidata il pasto principale è quello serale. A pranzo, sia lei che il compagno si accontentano di qualcosa di molto semplice che non richiede particolari preparazioni. Si tratta il più delle volte di un pasto freddo. La sera l'assicurata allestisce invece un pasto caldo, che di regola cucina di persona. L'aiuto del compagno è però richiesto quando si tratta di servirsi con forza o a lungo degli arti superiori. L'assicurata richiede quindi la sua collaborazione per sbucciare e affettare frutta e verdura, per scodellare pentole pesanti o per rimestare i cibi a lungo. La signora RI 1 assiste infatti ad un aumento dei dolori a livello cervicale e degli arti superiori quando questi vengono sollecitati in attività ripetitive, prolungate o gravose. L'assicurata apparecchia e sparcchia la tavola e riordina il piano di lavoro. Il compagno collabora caricando e scaricando la lavastoviglie. Le pulizie a fondo del locale e degli elettrodomestici sono oggi affidate interamente al compagno, in ragione del complesso stato di salute. Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con la certificazione medica presente nell'incarto, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, considerata esigibile la collaborazione del convivente.

### **E. 5.3**

Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 50 % percentuale di invalidità 7.5% Dal mese di ottobre 2007, l'assicurata si limita unicamente al facile riordino dei locali, allo spolvero ad altezza della mobilia, alla pulizia delle vaschette, al rifacimento del letto. Il cambio della biancheria viene effettuato con la collaborazione del convivente, al quale sono peraltro delegate le rimanenti attività di pulizia ordinaria della casa, come ad esempio passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire a fondo i bagni. Anche lo stato di salute del signor \_\_\_\_\_, convivente, è però compromesso e di conseguenza i grandi lavori stagionali risultano faticosi per entrambi. Vengono così effettuati più di rado e affidati interamente a terzi (in prevalenza ad occuparsene è la figlia della signora RI 1). Quanto

riferito trova a mio avviso giustificazione anche nella certificazione medica presente nell'incarto. Considerato esigibile l'apporto del compagno, valutato in misura del 50% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

#### **E. 5.4**

Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 10% percentuale degli impedimenti 20 % percentuale di invalidità 2% L'assicurata riferisce di potersi occupare personalmente di una piccola spesa giornaliera, purché il peso della merce sia contenuto. Deve infatti evitare il sollevamento e il trasporto di pesi. Non ama invece molto recarsi nei grandi centri commerciali, per la spesa settimanale. Conduce oggi una vita piuttosto ritirata, fatica infatti a confrontarsi con la confusione dei negozi affollati, con i rumori e la presenza di molte persone. Ama tuttora camminare, ma privilegia luoghi solitari e nella natura. La spesa settimanale è così effettuata in presenza e con la collaborazione del convivente, che neppure sempre si sente di accompagnare, in ragione del complessivo stato di salute. Acquisti personali sono da tempo rimandati; l'assicurata al momento del colloquio era priva di qualsiasi entrata finanziaria e la dipendenza economica dal compagno le risultava estremamente penosa. La gestione burocratica-amministrativa, un tempo separata, è ora affrontata in collaborazione, anche in ragione della difficile situazione economica della signora RI 1. Per quanto riferito, considerata esigibile la collaborazione del convivente e tenuto conto dei limiti funzionali nel sollevare e trasportare pesi, valutato in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

#### **E. 5.5**

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 30 % percentuale di invalidità 4.5% La cesta con il bucato viene portata in lavanderia dal compagno. L'assicurata è poi in grado di suddividere i panni e di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dalla asciugatrice. In presenza di capi ingombranti e di peso è però richiesta la collaborazione del signor \_\_\_\_\_ per trasportare i panni bagnati dalla lavatrice all'asciugatrice. Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e risposti negli armadi. L'attività di stiro risulta gravosa in particolare per la condizione della cervicale e del braccio sinistro (e l'assicurata è mancina). Viene pertanto suddivisa sull'arco del tempo. Non è raro che anche il compagno si cimenti nello stiro per venirle in soccorso. La signora RI 1 riferisce di avere rinunciato all'uncinetto per le difficoltà a livello cervicale e agli arti superiori. Quanto illustrato trova a mio avviso conferma nella certificazione medica presente nell'incarto. Considerata in parte esigibile la collaborazione del convivente e tenuto conto di un minor rendimento, valutato in misura del 30% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico .

#### **E. 5.7**

Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 60% percentuale di invalidità 8 % L'assicurata dichiara di essersi sempre occupata con piacere del giardino. Specialmente durante la bella stagione vi trascorreva gran parte del suo tempo libero, dedicandosi alla cura dei fiori e del prato. Oggi si limita alla cura dei fiori, ridotti anche oggi nel numero, mentre il taglio dell'erba è delegato al compagno, coadiuvato lui stesso dal proprio figlio. Il taglio annuale del glicine è

invece sempre stato affidato ad un amico giardiniere Per i problemi a livello cervicale e agli arti superiori l'assicurata riferisce di avere completamente abbandonato anche l'hobby del découpage. Per quanto illustrato, valutato in misura del 50% la percentuale di impedimento in questo specifico ambito, considerata esigibile la collaborazione del compagno . Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100 % percentuale di invalidità 30% ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato. Il compagno e i rispettivi figli. 6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI attività ripartizione Impedimento GRADO D'INVALIDITÀ salariata casalinga TOTALE Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? Dal mese di ottobre 2007. OSSERVAZIONI PERSONALI DELL' ASSISTENTE SOCIALE All'intero colloquio ha presenziato anche il convivente, signor \_\_\_\_\_.” (Doc. 50/5-8) 2.16. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 30%. In sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 12 gennaio 2011, l'assicurata ha contestato l'inchiesta economica evidenziando che “voi dovete considerare tutte le mie limitazioni e inattitudini e non già il fatto che dei lavori o mansioni possono venire delegati o svolti da altri” (doc. 84) e ritenendo scorretto reputare esigibile l'aiuto del suo compagno, peraltro anch'egli affetto da problemi di salute (doc. 85). In sede ricorsuale, l'assicurata ha nuovamente contestato l'inchiesta domiciliare, ribadendo che “occorre considerare le mie limitazioni e i miei impedimenti e non il fatto che certi lavori possono essere eseguiti dal mio convivente, che peraltro è cagionevole di salute (beneficia di prestazioni dell'AI) e pertanto non in grado di contribuire fattivamente ai lavori domestici” e chiedendo che il grado globale degli impedimenti nell'attività domestica venga fissato al 49.5% (doc. I). Per i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure della ricorrente. Innanzitutto va rilevato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all'interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell'economia domestica da parte del convivente dell'assicurata. Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione esigibile dal convivente della ricorrente. A tal proposito va nuovamente attirata l'attenzione dell'insorgente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici. D'altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti. L'assistente sociale, nella sua valutazione, che giova ribadirlo è stata effettuata dopo attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese dall'assicurata in occasione dell'inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto delle limitazioni indicate dai medici del SAM e, in particolare, dal perito reumatologo – il quale ha considerato l'interessata limitata “in attività lavorative che richiedono il mantenimento di una posizione statica prolungata oppure movimenti ripetitivi di rotazione della colonna cervicale o di flessione della stessa”, “nel tenere le braccia alzate sopra l'orizzontale, soprattutto se deve tenere dei pesi”, nei lavori pesanti, “nell'utilizzo del braccio sinistro con forza e nei movimenti continui e ripetitivi” (cfr. doc. 63-29) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell'appartamento, nel giardinaggio, nel bucato e nella spesa (cfr. doc. 50/5-7). E' stato altresì tenuto conto, come detto, della collaborazione fornita dal convivente per le attività quali, segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate sentenze RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00), le attività maggiormente gravose in cucina, la pulizia dell'appartamento, il portare la cesta con i panni sporchi nel locale lavanderia e lo spostare i panni pesanti dalla lavatrice all'asciugatrice, conformemente a quanto indicato dalla stessa signora RI 1 all'assistente sociale in occasione dell'inchiesta domiciliare, avvenuta alla presenza del suo compagno. Le allegazioni ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l'interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall'accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall'assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che l'assistente sociale dispone della formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l'eventuale limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l'assistente sociale si è basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall'altro. L'assistente sociale, del resto, chiamata dall'UAI ad esprimersi in merito alle obiezioni sollevate dall'assicurata in sede di osservazioni, nelle annotazioni del 23 agosto 2011, ha osservato: " Ritengo che le limitazioni indicate dall'assicurata nel suo scritto del 28 febbraio 2011 siano state elencate e considerate nel mio rapporto d'inchiesta. In assenza di nuovi elementi, che possano in qualche modo giustificare una modifica delle percentuali di impedimento a suo tempo assegnate alle diverse attività domestiche, non posso quindi che confermare integralmente il mio rapporto d'inchiesta, anche alla luce delle risultanze peritali e dei limiti funzionali certificati medicalmente. Anche l'obiezione dell'assicurata riguardo al fatto che non si debba tenere conto dell'aiuto prestato dal convivente non può essere ritenuta, in quanto è esigibile che il convivente collabori alle attività domestiche, in misura compatibile con il suo stato di salute." (Doc. 106-1) Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può, quindi, che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 30%. 2.17.

Essendo quindi esigibile che l'assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, in attività adeguate, del 100% da maggio 2008 ad aprile 2009 e, in seguito, dell'85% da aprile 2009 (salvo sei mesi di totale incapacità lavorativa da ottobre 2009 a marzo 2010, dopodiché ella è nuovamente abile al lavoro all'85% da aprile 2010), ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico■giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) , occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01 ), per cui sono determinanti i dati del 2008 (essendo l'assicurata inabile al lavoro dal mese di ottobre 2007). Nella decisione impugnata l'amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi sia con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009, nel quale l'assicurata è stata ritenuta totalmente abile al lavoro in attività adatte, sia con riferimento al periodo a partire dal mese di aprile 2009 (escluso il periodo di sei mesi a partire dal mese di ottobre 2009 di totale incapacità lavorativa), nel quale ella presenta una capacità lavorativa dell'85% in attività adatte. 2.18. Per quanto concerne il reddito da valido , il cui importo non è stato del resto contestato in sede di ricorso, nella decisione impugnata l'UAI ha quantificato il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel periodo compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009 in fr. 43'222, conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Municipio della Città di \_\_\_\_\_ (doc. 108-1). Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale dato. Al riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42). In una sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale federale ha indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni (consid. 7). Dagli atti all'incanto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell'ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SMR). Va inoltre evidenziato che nella STF 9C\_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un'assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall'UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l'assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l'assicurata avrebbe potuto

guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata. L'Alta Corte ha infatti rilevato che: "

#### **E. 6**

Cura dei figli e di altri membri della famiglia

---

#### **E. 7**

Diversi (cura di terzi, cura delle piante e degli animali, giardinaggio)

5

#### **E. 8**

Altre attività (p. es. aiuto alla famiglia stessa, attività di utilità pubblica, perfezionamento, creazione artistica, attività superiore alla media nella confezione e nella trasformazione dei vestiti). 20" In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.). In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: " Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo % 1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 5 2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

#### **E. 10**

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)\* 0 50 \* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5). Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02). 2.15. Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel rapporto del 27 maggio 2010 (cfr. doc. 50-1 e segg.) dal seguente tenore: " (...) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

## **E. 12**

mesi = 43'764.-- riportato su 42 ore = 45'595.20 e aggiornato al 2009). Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008. Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro al 100% in un'attività adeguata alle sue condizioni di salute dal 1° maggio 2008 al 4 ottobre 2009, il reddito statistico citato non va ridotto. 2.20. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un'attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un'altra pronuncia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell'impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest'ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l'impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l'età dell'assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l'età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronuncia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, "en regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de l'atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del redattore). In un'altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l'Alta Corte non ha ritenuto che l'età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all'art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un'età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l'esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l'assicurato anche nell'esercizio di un'attività sostitutiva, può comunque giustificare l'applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la

Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall'amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l'applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) 2.21. In concreto, nel rapporto del 28 settembre 2011, il consulente IP ha applicato una riduzione del 13% così motivata: "8% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione" (cfr. doc. 112/2-3). In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " *Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).*» Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 13% applicata dall'amministrazione, rimasta peraltro incontestata. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 52'446.40, ritenuta un'esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 45'628.40 (fr. 52'446.40 - (fr. 52'446.40 x 13 : 100)). Confrontando ora questo dato con l'ammontare del reddito da valido nel medesimo periodo di fr. 43'222.-- (consid. 2.8.1.), non emerge alcun grado d'invalidità. Da notare che nella decisione impugnata l'UAI è giunto, con riferimento al periodo compreso dal 1° maggio 2008 al 31 marzo 2009, ad un grado di invalidità del 31% (cfr. doc. A1). Il TCA rileva che l'amministrazione, sulla base del calcolo svolto dal consulente IP nel suo rapporto del 28 settembre 2011 (cfr. doc. 112/1-3), dopo aver correttamente indicato l'ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, di fr. 52'451.38, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (del 65%), ottenendo un importo di fr. 34'093.40, ammontare poi ridotto del 13% per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto, per un reddito di fr. 29'661.25. Tale modo di agire non è corretto: il reddito da

invalido stabilito secondo i dati statistici deve infatti essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico ( in casu del 100% dal 1° maggio 2008 al 31 marzo 2009 ) e poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente che si tiene conto della quota parte relativa all'attività salariata. 2.22. Viste le quote parti tra attività salariata (65%) e mansioni casalinghe (35%) stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale, dal 1° maggio 2008 al 4 ottobre 2009, è così del 10.5% ( $65 \times 0\% + 35 \times 30\%$ ), ossia un grado d'invalidità che non permette la concessione di prestazioni dell'assicurazione invalidità come stabilito dall'amministrazione. 2.23. Il diritto a prestazioni non può essere riconosciuto all'assicurata nemmeno con riferimento al periodo a partire dal mese di aprile 2009, nel quale l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro all'85% in attività adeguate – salvo il periodo di sei mesi di totale incapacità lavorativa a decorrere dal mese di ottobre 2009 al mese di marzo 2009. Dal raffronto tra il reddito da valida, di fr. 43'222 e il reddito da invalida di fr. 38'784.10 (ossia fr. 52'446.40, ridotti del 15% per tenere conto dell'esigibilità medica dell'85% in attività adatte e del 13% per tenere conto delle altre circostanze), emerge un grado di invalidità del 10.27%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41). Da notare che nella decisione impugnata l'UAI è giunto, con riferimento al periodo compreso dal 1° aprile 2009 (salvo sei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010), per la parte salariata, ad un grado di invalidità del 38% (cfr. doc. A1). Il TCA rileva che l'amministrazione, sulla base del calcolo svolto dal consulente IP nel suo rapporto del 28 settembre 2011 (cfr. doc. 112/1-3), dopo aver correttamente indicato l'ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, 2010, di fr. 52'887.94, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (del 65%), ottenendo un importo di fr. 34'377.16, ammontare poi ridotto del 15% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa dell'85% in attività adatte, ottenendo fr. 29'220.59, importo poi ridotto dell'8% per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto, per un reddito di fr. 26'882.94. Tale modo di agire non è corretto: il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve infatti essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico ( in casu dell'85% dal 1° aprile 2009, salvo sei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010 ) e poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto (in casu del 13%, non essendoci motivi per ridurre all'8%, come invece effettuato dal consulente nel calcolo del 28 settembre 2001, la percentuale del 13% riconosciuta con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009). È solo successivamente che si tiene conto della quota parte relativa all'attività salariata. Viste le quote parti tra attività salariata (65%) e mansioni casalinghe (35%) stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale, dal 1° aprile 2009 (salvo sei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010), è così del 17% ( $65 \times 10\% + 35 \times 30\%$ ), ossia un grado d'invalidità che non permette la concessione di prestazioni dell'assicurazione invalidità come stabilito dall'amministrazione. 2.24. L'assicurata ha chiesto al TCA l'esecuzione di una nuova perizia "neutra" (doc. I). Per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell'11 luglio 2007 consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.25. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e l'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di venire esonerata dal pagamento delle spese (cfr. doc. I). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall'altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544). Nel caso di specie, l'assicurata, divorziata e convivente con \_\_\_\_\_, dal quale non ha avuto figli, deve essere considerata indigente. Ella non percepisce alcun reddito (cfr. V/1) e non è quindi in grado, da sola (ossia senza l'aiuto del suo compagno convivente), di far fronte nemmeno all'importo base del minimo esistenziale, da quantificare in fr. l'200.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore che vive da solo stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre 2009, tuttora in uso; in proposito, va rilevato che per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, il Tribunale federale ha precisato che per un debitore che vive in concubinato l'importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 768, consid. 2.4.): ciò è ammissibile, tuttavia, solo nel caso in cui il convivente, con i propri redditi, sia in grado di far fronte almeno all'altra metà delle spese comuni; se non è il caso, il contributo da porre a carico dell'escusso deve essere aumentato nella debita proporzione e, nell'ipotesi in cui il convivente non percepisce redditi, l'importo del minimo di base dell'escusso deve essere limitato al massimo all'importo riconosciuto per una persona sola (DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.4.; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X., 4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pp. 19s, 38, 79). Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGa; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.